

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**  
n. **36**

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI,  
FARINA COSCIONI, MECACCI, ZAMPARUTTI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sulle posizioni contributive che non hanno dato luogo a  
trattamenti pensionistici per mancato raggiungimento dei  
requisiti minimi

*Presentata il 31 maggio 2012*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso dell'audizione del 28 marzo 2012 presso la Camera dei deputati del dottor Antonio Mastrapasqua, Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il Presidente della Commissione lavoro, onorevole Silvano Moffa, nel dargli la parola premetteva di voler «in via preliminare rappresentare al nostro ospite, a nome dell'intera Commissione, una richiesta di natura metodologica legata all'acquisizione da parte del Parlamento di dati e informazioni da parte dell'INPS. Vorrei segnalare che abbiamo dovuto spesso registrare,

nel corso della legislatura, una difficoltà nel ricevere con tempestività ed efficacia elementi conoscitivi da parte dell'Istituto, non soltanto su argomenti legati alla normale dialettica Governo-Parlamento, per i quali è ovvio che l'interlocutore della Commissione debba essere il Ministero e che, in quel caso, l'INPS svolga soltanto una funzione servente, ma anche su richieste di natura meno impegnativa, quali l'applicabilità di una determinata normativa o lo stato di attuazione di circolari o atti simili, che spesso sono state esaudite solo grazie alla disponibilità dei singoli responsabili

dei relativi uffici dell'INPS, normalmente a seguito di ripetuti solleciti delle competenti strutture amministrative della Camera ». È infatti una costante quella di non avere non solo una pronta risposta ma, addirittura, una risposta.

Ancora nel corso dell'audizione, alla richiesta di avere in particolare i dati sulle posizioni silenti e sulla gestione separata dell'INPS, il Presidente Mastrapasqua ha risposto « io credo che siano tutti sul sito ». Una risposta che aveva già fornito nel corso di una precedente audizione informale. Inutile dire che i dati richiesti non erano né sono a tutt'oggi sul sito dell'INPS.

Sull'importanza che il Parlamento possieda dati e informazioni da parte dell'INPS sulle posizioni contributive che non hanno dato luogo a trattamenti pensionistici per mancato raggiungimento dei re-

quisiti minimi crediamo non vi sia dubbio di sorta. Sono dati indispensabili, da una parte, per mettere in condizione il legislatore di decidere le relative politiche e, dall'altra parte, per riscontrare la fondatezza delle proposte politiche formulate da chiunque ma, in particolare, dal Governo.

Il particolare momento politico ed economico-finanziario in cui versa il Paese sono le ragioni su cui è fondata la necessità e l'urgenza di provvedere nel più breve tempo possibile a rendere disponibili al Parlamento i dati e le informazioni in possesso dell'INPS.

Peraltro, il 5 ottobre 2011, il Presidente Mastrapasqua, durante il convegno Ania e Consumatori, ha affermato che se dovessimo dare la simulazione della pensione di parasubordinati rischieremmo un sommovimento sociale.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

---

### ART. 1.

*(Istituzione della Commissione).*

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle posizioni contributive che non hanno dato luogo a trattamenti pensionistici per mancato raggiungimento dei requisiti minimi, di seguito denominata « Commissione ».

### ART. 2.

*(Composizione e durata della Commissione).*

1. La Commissione è composta da tredici deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per età. Per l'elezione del vicepresidente e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano per età.

4. La Commissione termina i propri lavori entro novanta giorni dalla data della sua costituzione.

ART. 3.

*(Compiti della Commissione).*

1. La Commissione ha il compito di determinare il numero e l'entità delle posizioni contributive che non danno luogo a trattamenti pensionistici per mancato raggiungimento dei requisiti minimi, la prevedibile evoluzione di tale fenomeno nel tempo e gli effetti di esso sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché di indicare gli interventi, anche di carattere normativo, idonei a risolvere i problemi eventualmente accertati.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Commissione può acquisire documenti, informazioni e dati statistici presso l'INPS e presso qualsiasi altro soggetto pubblico o privato.

ART. 4.

*(Poteri e limiti della Commissione).*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

3. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione conclusiva alla Camera dei deputati da approvare a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte.

4. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretezza degli atti.

5. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale o bancario si applicano le disposizioni vigenti.

6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

#### ART. 5.

##### *(Obbligo del segreto).*

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 7.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

#### ART. 6.

##### *(Organizzazione dei lavori della Commissione).*

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Le spese di funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 10.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

**PAGINA BIANCA**

